

Assemblea Regionale Siciliana

CXXXVIII

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 1948 (ANTIMERIDIANA)

Presidenza del Presidente CIPOLLA

indi

del V. Presidente Romano Giuseppe

INDICE

Pag.

Sul processo verbale :	
PRESIDENTE	2475
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i> : « Istituzione dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori » (134):	
PRESIDENTE	2475 2476 2479 2480 2481
	2482 2484 2486 2487 2488 2489
MAROTTA	2476 2479 2480 2486 2488
MAJORANA	2476 2477 2479 2484 2486 2488
ROMANO GIUSEPPE	2476 2477
	2479 2480 2481 2483
COLOSI	2476 2479
DI MARTINO	2476 2478
CASTROGIOVANNI, Presidente delle Com- missioni riunite	2476 2477 2482 2484 2486 2487
NAPOLI	2477 2478 2479 2482
	2483 2484 2486 2487 2488
RAMIREZ	2478
MARINO	2478
NICASTRO	2478
RESTIVO, Assessore alla finanza ed agli enti locali	2478 2480 2481 2483
	2484 2485 2486 2487 2488
ALESSI, Presidente della Regione	2479 2480
	2481 2482
FRANCHINA, relatore	2480 2481
	2482 2483 2484 2485
LA LOGGIA, Assessore all'agricoltura ed alle foreste	2487
GUARNACCIA, Assessore alla pubblica istruzione	2487
D'ANTONI, Assessore ai trasporti alle co- municazioni ed alle attività marinare	2486
BONFIGLIO	2487 2488
CUFFARO	2487

Sul processo verbale.

PRESIDENTE avverte che il processo verbale della seduta precedente sarà letto nella seduta pomeridiana.

**Seguito della discussione sul disegno di
legge: « Istituzione dell'Ente siciliano
per le case ai lavoratori », (134).**

PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nella seduta precedente è stato soppresso l'articolo 16 del disegno di legge in discussione, passa all'articolo 7, che diventa articolo 6:

« Per il raggiungimento delle sue finalità l'Ente si avvale delle agevolazioni dallo Stato concesse, con i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, e 22 dicembre 1947, n. 1600, e di ogni altra provvidenza che sarà per essere disposta dallo Stato a favore dell'edilizia popolare e della ricostruzione.»

Poichè nessuno chiede la parola, lo pone ai voti.

(E' approvato)

Passa all'articolo 8:

« Nello svolgimento della sua attività l'Ente può richiedere, ove lo creda, l'opera di assistenza tecnico-amministrativa dei Comuni interessati e degli Istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio.

La gestione degli alloggi, che, anche in caso di variazione per qualsiasi motivo della originaria concessione, sono assegnati a cura dell'Ente, è affidata, in base ad apposite convenzioni, agli Istituti autonomi per le case popolari o ai Comuni interessati.»

Comunica che sono stati presentati i seguenti emendamenti dall'onorevole Colosi:
sostituire, al primo comma, il seguente:
« Nello svolgimento della sua attività l'Ente

può richiedere, ove lo creda, l'opera di assistenza tecnico-amministrativa dei Comuni.

Ove i Comuni non dispongano di un Ufficio tecnico adeguatamente attrezzato, potranno servirsi di liberi professionisti.

Nel caso in cui i Comuni non si ritenessero in grado di prestare l'opera richiesta, l'Ente potrà servirsi degli Istituti autonomi per le case popolari. Resta stabilito che sia ai Comuni che si servono di liberi professionisti, sia agli Istituti delle case popolari, sarà corrisposta una percentuale di indennizzo pari al 2 per cento dell'ammontare dei lavori che si eseguiranno.»;

dall'onorevole Majorana:

aggiungere, al primo comma, le seguenti parole: « nonchè degli altri Enti e società costituite che senza scopo di lucro abbiano per scopo lo svolgimento di attività nel campo dell'edilizia popolare ed economica »;

sostituire, nel secondo comma, alle parole: « agli Istituti autonomi per le case popolari », *le altre:* « agli Enti di cui sopra »;

dagli onorevoli Romano Giuseppe e Caltabiano:

aggiungere, al primo comma, le seguenti parole: « detta opera di assistenza deve essere prestata gratuitamente »;

sopprimere, nel secondo comma, le parole: « agli Istituti autonomi per le case popolari ».

MAROTTA presenta il seguente emendamento:

aggiungere, al primo comma, le seguenti parole: « e di tutti gli altri Enti che, senza finalità di lucro, si occupano della costruzione di case economiche e popolari. »

MAJORANA osserva che quello dell'onorevole Marotta è, sostanzialmente, uguale al suo emendamento aggiuntivo al primo comma.

PRESIDENTE rileva che, pertanto, l'onorevole Majorana potrebbe associarsi all'emendamento Marotta.

ROMANO GIUSEPPE, per mozione d'ordine, suggerisce, al fine di orientare l'Assemblea, di porre in discussione tutti gli emendamenti testé annunziati.

PRESIDENTE chiede se l'onorevole Colosi insiste nel suo emendamento.

COLOSI insiste. Nè dà quindi ragione, osservando che circa i due terzi dei comuni dell'isola, come tutti i tecnici sanno bene, non hanno un ufficio tecnico attrezzato e capace di poter elaborare i progetti nè spesso dispongono di un funzionamento che abbia la capacità di assistere ai lavori stessi. Il suo emendamento risolve tale situazione ed inserisce nell'attività costruttiva di cui trattasi i liberi pro-

fessionisti i quali hanno bisogno di lavorare e non possono essere tenuti ai margini di tale attività.

Il suo emendamento, inoltre, stabilisce che ai comuni che richiedono l'opera degli ingegneri liberi professionisti e all'Istituto delle case popolari viene corrisposto un compenso nella misura massima del 2 per cento dell'ammontare dei lavori. Tale percentuale è quella che si corrisponde agli ingegneri professionisti per la progettazione di case popolari o ultra popolari.

ROMANO GIUSEPPE dà ragione del suo emendamento soppresso, dichiarando di essere fortemente preoccupato che i 6 miliardi stanziati dalla Regione possano disperdersi tra commissioni, enti, impiegati, percentuali ed indennità e che, pertanto, le case da costruire possano ridursi ad un numero irrisorio.

Ritiene che i comuni debbano imporsi dei sacrifici, poichè, in sostanza, sono essi a beneficiare indirettamente delle provvidenze stabilitate dal presente disegno di legge; ed osserva che i comuni i quali dispongono di un ufficio tecnico costituito dovrebbero prestare la loro opera gratuitamente, anche perchè il funzionario preposto a tale ufficio ed incaricato di sorvegliare il funzionamento dei lavori in questione è, in definitiva, un dipendente del Comune e, come tale, è pagato dal medesimo.

Ritiene, altresì, che sia i comuni che gli istituti autonomi per le case popolari debbano prestare gratuitamente la loro opera nel caso in cui ne siano richiesti.

Comunque, gli enti provvisti di un ufficio tecnico non hanno, a suo avviso, motivo di chiedere l'opera dei comuni o degli istituti autonomi per le case popolari.

DI MARTINO rileva che l'articolo 6 attribuisce all'Ente la facoltà di richiedere l'aiuto del comune o dell'Istituto delle case popolari nel caso in cui l'Ente stesso lo ritenga opportuno.

ROMANO GIUSEPPE presume che tale facoltà divverà praticamente, una consuetudine costante.

Aderisce, altresì, all'emendamento Colosi in quella parte che attribuisce all'Ente la facoltà, per quei Comuni sprovvisti di un ufficio tecnico, di avvalersi dell'opera dei tecnici privati, ai quali giustamente dovrà essere, in questo caso, corrisposta, come compenso, una percentuale del 2 per cento. E ciò anche al fine di valorizzare l'opera dei professionisti disoccupati. (*Consensi*)

CASTROGIOVANNI, Presidente delle Commissioni riunite, rileva che le Commissioni hanno avuto vivissimo il timore, denunciato particolarmente nella precedente seduta dallo

onorevole Caltabiano, che l'Ente da istituire divenisse un organo elefantaco e che buona parte della somma da stanziare per la costruzione delle case ai lavoratori ne risultasse, in conseguenza, distratta.

Il primo quesito posto dalle Commissioni, sul quale esse hanno lungamente discusso, riguardava appunto l'opportunità di costituire o meno l'Ente, il quale, dopo molte perplessità, è stato giudicato necessario per le ragioni che nella seduta precedente sono state proposte dal Governo e dalle Commissioni.

Peraltro, le Commissioni hanno cercato di snellire l'organismo da istituire, di limitarne i compiti e di attribuirgli la funzione di direzione generale, prevedendo al contempo la possibilità che esso si servisse dell'opera di altri organismi già costituiti che dispongono di un'attrezzatura idonea; fra questi ultimi sono stati previsti i comuni appunto perchè molti di essi hanno un ufficio tecnico attrezzato.

Le Commissioni sono state, altresì, contrarie a stabilire che l'assistenza prestata dai comuni fosse gratuita, poichè questi ultimi — secondo quanto hanno rilevato i tecnici in proposito interpellati — sono talvolta in grado di prestare la loro opera gratuitamente, mentre tal'altra devono affrontare delle spese occasionali che è necessario, ovviamente, rimborsare. Ciò anche perchè, ove tali spese non fossero rimborsate, dovrebbe essere pagata una percentuale dell'uno, due o perfino del cinque per cento ai tecnici privati, anzichè il 0,25 per cento ai comuni, i quali potrebbero rifiutarsi di prestare il proprio aiuto ove il medesimo dovesse essere gratuito.

ROMANO GIUSEPPE obietta che il rimborso delle spese è qualcosa di diverso della percentuale.

Ricorda, altresì, di essere stato, in quella occasione, contrario alla decisione delle Commissioni.

CASTROGIOVANNI, *Presidente delle Commissioni riunite*, chiarisce che il rimborso delle spese occasionali viene effettuato sulla base di percentuali minime.

Prosegue, rilevando che l'unico fra gli enti pubblici siciliani, la cui organizzazione ed attrezzatura possa riuscire utile all'Ente da istituire, è l'Istituto per le case popolari.

Alcuni componenti delle Commissioni hanno, in quell'occasione, osservato che esistono anche altri enti, i quali però non sono di diritto pubblico né danno le garanzie di una lunga esperienza né dispongono dell'attrezzatura necessaria per il raggiungimento della finalità dell'Ente da istituire.

Le Commissioni, dopo avere attentamente studiato il problema con l'aiuto dei tecnici,

hanno concluso, unanimemente, che è pertanto preferibile lasciare all'Ente la scelta dei tecnici e degli enti meglio adatti per la loro attrezzatura.

MAJORANA precisa che tale deliberazione è stata presa con la maggior parte dei commissari assenti, così come risulta dal verbale di quella riunione.

CASTROGIOVANNI, *Presidente delle Commissioni riunite*, smentisce quanto afferma lo onorevole Majorana e ricorda che il medesimo, quale membro delle Commissioni riunite, dovrebbe sedere al tavolo per questo riservato. (*Commenti*)

MAJORANA dichiara che non siede al tavolo delle Commissioni riunite, poichè, sullo argomento in discussione, dissente dagli altri colleghi componenti delle Commissioni stesse.

NAPOLI, premesso che prende la parola a titolo personale, invita l'onorevole Marotta a soffermarsi sulla questione rappresentata dal primo comma dell'articolo in esame, precisando che tale comma riguarda l'assistenza tecnica amministrativa e la costruzione delle case ai lavoratori, mentre il secondo regola la gestione degli affitti.

Riferendosi al primo comma, osserva che questo dovrebbe precisare, in conseguenza dell'emendamento Marotta, l'Ente che si occupa della costruzione delle case popolari ed economiche. Ora, tale Ente non potrebbe essere l'Istituto autonomo per le case popolari poichè questo, che ha la sua sede a Roma, si occupa delle questioni amministrative e non già della costruzione delle case e, pertanto, non è in grado di prestare la propria assistenza tecnica.

Ritiene, invece, più opportuno soffermarsi ad esaminare la seconda parte di tale comma e non comprende per quale motivo l'onorevole Castrogiovanni sia contrario all'esigenza, a suo avviso legittima, rappresentata dall'emendamento Colosì.

Quest'ultimo, difatti, lascia al senso di responsabilità del Consiglio di amministrazione dell'Ente da istituire, la facoltà di avvalersi dell'opera di assistenza tecnico-amministrativa dei comuni.

Premesso che tale criterio implica il principio — che è stato accettato, peraltro, dalla Assemblea nella precedente seduta — secondo il quale i comuni devono prestare la loro opera gratuitamente avvalendosi anche dei propri funzionari, osserva che, nel caso in cui il comune dichiari di non potere adempiere la prestazione richiesta perchè sprovvisto della necessaria organizzazione tecnica, l'Ente potrà rivolgersi — poichè le case bisogna pur costruirle — ai professionisti privati.

In quest'ultima ipotesi, ritiene giusto limitare il compenso da corrispondere al libero professionista, poiché diversamente quest'ultimo si avverrà delle tariffe che possono essere più rilevanti di quanto l'Assemblea ritenga.

Presenta, quindi, il seguente emendamento: aggiungere, al primo comma, le parole: « i quali devono prestarsi senza compenso per i propri funzionari. Ove i Comuni dichiarino di non disporre di un ufficio tecnico adeguatamente attrezzato, l'Ente può servirsi di liberi professionisti cui sarà corrisposta una percentuale di compenso non superiore al 2 per cento ».

RAMIREZ è favorevole al testo dell'articolo proposto dalla Commissione e contrario agli emendamenti.

Sottolinea l'importanza del progetto, che prevede uno stanziamento di sei miliardi da ripartire in tre esercizi finanziari, e rileva, dato il carattere delle case da costruire, l'inopportunità di prevedere, a tal riguardo, grandi progetti, essendo, invece, necessario progettare un unico tipo di case per tutte le costruzioni. In conseguenza, è opportuno distinguere la fase della progettazione da quella dell'esecuzione, la quale implica, nell'interesse della cosa pubblica, la necessità di sorvegliare effettivamente e di dirigere i lavori di costruzione.

Ha sentito dire che la percentuale, che dovrebbe essere corrisposta a tal proposito, è del 2 per cento; per cui, su sei miliardi, la sola spesa per controllare e dirigere i lavori ammonterebbe a ben 120 milioni.

DI MARTINO precisa che la percentuale del 2 per cento non sarà corrisposta in tutti i comuni dell'Isola, ma soltanto in quelli che mancano di un attrezzato ufficio tecnico.

RAMIREZ prosegue, rilevando che è, a suo giudizio, necessario, di fronte a tale spesa fornire l'Ente di un proprio ufficio tecnico, il quale, dato il carattere tipo delle case da costruire, avrà proporzioni modeste e darà, al contempo, all'Ente stesso la piena responsabilità della sua azione.

Premesso che tale responsabilità non può, infatti, essere distribuita fra i Comuni, l'appaltatore e l'Ente autonomo per le case popolari, rileva di essere stato sempre contrario ad una eccessiva organizzazione burocratica, ma che, in questo caso, non può concepire la costituzione di un Ente così importante, quale quello delle case per i lavoratori, senza provvederlo di un ufficio tecnico responsabile.

MARINO precisa che tale Ufficio è necessario per dirigere i lavori.

RAMIREZ rileva che l'emendamento proposto dall'onorevole Napoli lascia il dubbio

che l'Istituto di cui trattasi possa appoggiarsi ai comuni, nel caso fossero tecnicamente altrettanti, e nel caso contrario, ai liberi professionisti. Ritiene, però, che l'Istituto delle case popolari non si può concepire mancante di un ufficio tecnico, per cui la dizione dell'articolo in questione, a suo avviso, non dovrebbe essere emendata.

NAPOLI fa osservare che l'intenzione era proprio quella di non creare un ente burocratico; per cui, se si deve costruire una casa a Lentini — per esempio — non è il caso che si mobiliti un corpo tecnico a Palermo per trasferirlo laggiù quando si può bene ovviare a tale inconveniente dando l'incarico ad un ingegnere del luogo.

RAMIREZ obietta che la Commissione, con la dizione « ove lo creda », ha proprio voluto considerare l'esigenza cui allude l'onorevole Napoli. Lo specificare, però, gratuitamente o remuneratamente complica la questione; infatti, se nel luogo dove si deve costruire vi è un comune che ha un'attrezzatura tecnica, è ovvio che la prestazione deve essere prestata gratuitamente, anche per evitare che il funzionario percepisca una percentuale. Insiste, pertanto, perché il progetto della Commissione sia approvato senza alcun emendamento, per evitare che si possa dedurre che l'Ente per le case ai lavoratori debba, di regola, rivolgersi all'opera dei liberi professionisti, quando i comuni mancano dell'ufficio tecnico.

NICASTRO tiene a rilevare che gli uffici tecnici comunali hanno l'obbligo di prestare la loro opera per tutti quei lavori di ordinaria manutenzione, ma per quanto attiene alle nuove costruzioni non si può togliere agli ingegneri quello che è un loro diritto, cioè la percentuale sui lavori.

Prosegue, rilevando che in sede di Commissione da parte di un consulente tecnico venne formulata la richiesta del 5 per cento, ma poi fu bocciata perché si constatò che le spese generali erano troppe; si stabilì, invece, il 2 per cento per evitare, prima, che si superasse il tasso stabilito dalla tariffa minima nazionale, e poi per spendere il minimo possibile. E' quindi necessario che l'Assemblea precisi tale concetto per evitare che i comuni prelevino tale spettanza attraverso i progetti.

RESTIVO, Assessore alla finanza ed agli enti locali, obietta che, a suo avviso, la discussione risente di due inconvenienti: primo, che l'Assemblea si sofferma a considerare una disposizione avulsa dal testo del provvedimento; secondo, che non si tiene presente un criterio di distinzione tra materia legislativa e materia regolamentare. Nel primo inconve-

niente annovera quanto ha detto l'onorevole Romano Giuseppe allorquando ha voluto richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che dello stanziamento di 6 miliardi buona parte sarebbe stata assorbita dalla struttura burocratica nelle spese generali, mentre, a suo avviso, il provvedimento lo esclude nel modo più categorico.

Infatti, l'Ente per le case ai lavoratori nulla può toccare dei sei miliardi per le spese generali, dato che ha un suo patrimonio, stabilito nel successivo articolo 9, creato dall'apporto della Regione e di altri enti che si spera possano essere numerosi. Inoltre, bisogna tener presente che i sei miliardi non vengono versati all'Ente in unica soluzione, ma vien via che le case si costruiscono, dato che, per legge, non possono avere altra destinazione. Infatti, un qualsiasi mandato che non ha giustificazione in una documentazione di spese pubbliche per la costruzione delle case popolari non potrà essere registrato dalla Corte dei conti.

Tiene, inoltre, a far presente che quanto ha detto è per tranquillizzare i deputati che hanno delle giuste preoccupazioni in relazione alla creazione dell'Ente; ma non è il caso, però, che si esageri nella proporzione delle spese perché, a suo avviso, la legge di cui trattasi è minuziosa e tale che garantisce l'impiego del pubblico denaro in un modo che si può considerare corrispondente alla garanzia che darebbe la stessa amministrazione regionale anziché un ente intermediario.

Rileva, infine, che molti degli emendamenti proposti riguardano la materia tipicamente regolamentare. Infatti, nel primo comma, dalla frase «l'Ente può richiedere, ove lo creda, l'opera di assistenza tecnico-amministrativa dei Comuni interessati e degli Istituti autonomi per le case popolari», si rileva che le modalità di tale affidamento di opere dovranno essere previste da una norma regolamentare, con la quale si articolerà la legge.

Chiarisce, a tal proposito, che tale potere regolamentare troverà dei limiti, oltre che nella disposizione di legge, anche in altri principi di carattere generale che sono stati acquisiti, in parte, dalla legislazione regionale o che, comunque, lo saranno tra breve.

Passando ad esaminare, poi, l'emendamento Colosi, rileva che questo rispecchia una situazione che si è già verificata. Infatti, per quanto attiene all'impiego dei fondi dell'Assessorato per i lavori pubblici, si è pensato di costituire, accanto all'attrezzatura tecnico-amministrativa degli uffici del genio civile e degli uffici tecnici degli enti locali, un nuovo ufficio tecnico, affidando buona parte dell'esecuzione di tali opere alle amministrazioni provinciali. Queste hanno denunciato qualche

cosa che ricorda appunto l'emendamento dell'onorevole Colosi, nel senso che, se il costruire opere per incarico della Regione ha arricchito la provincia di un determinato numero di chilometri di strada, ha nel tempo appesantito la situazione di cassa per il maggior costo necessario all'espletamento di tali lavori. E' perciò che l'Assessore ai lavori pubblici, ha inserito, nel disegno di legge sull'impiego di due miliardi e mezzo per l'esecuzione di opere pubbliche, una norma per stabilire che, dall'ammontare di tale stanziamento, si può prelevare il 2 per cento, da ripartire tra l'Ente che cura la parte tecnica e l'amministrazione che cura la parte strettamente amministrativa.

Richiama, quindi, l'attenzione degli onorevoli colleghi presentatori di emendamenti, sul fatto che, trattandosi di materia regolamentare, questi possano semmai intendersi come delle raccomandazioni, da tener presenti in occasione della elaborazione del regolamento di esecuzione della legge.

Rileva, peraltro, che, mentre nel primo comma dell'articolo 8 si sancisce la possibilità per l'ente di avvalersi dell'assistenza tecnico-amministrativa dei comuni interessati, non si condiziona tale possibilità all'esistenza o meno della necessaria attrezzatura. Per cui, a suo avviso, i comuni prenderanno l'iniziativa di dare l'incarico ai liberi professionisti, presenteranno dei progetti di massima che saranno vagliati dall'Ente, e così, quando sosterranno la relativa spesa per l'esecuzione, si dovrà promuovere una convenzione che regolerà la gestione e la costruzione delle case.

Dichiara, pertanto, di condividere il parere espresso dalla Commissione, nel senso che gli emendamenti non debbono essere accettati anche per il fatto che non rilevano degli aspetti interessanti dal punto di vista sostanziale.

NAPOLI, dopo le dichiarazioni ed i chiarimenti del Governo, ritira il proprio emendamento.

MAJORANA dichiara di tramutare il suo emendamento in una raccomandazione, del resto già accettata dal Governo.

COLOSO e MAROTTA, per gli stessi motivi, ritirano i propri emendamenti.

ROMANO GIUSEPPE insiste nell'emendamento aggiuntivo al primo comma.

PRESIDENTE pone ai voti il primo comma nel testo elaborato dalla Commissione.

(E' approvato)

ALESSI, Presidente della Regione, riferendosi all'emendamento aggiuntivo al primo

comma proposto dagli onorevoli Romano Giuseppe e Caltabiano, dichiara che, pur approvando lo spirito dell'emendamento, desidererebbe che non fosse inserito nel corpo della legge per maggiore chiarezza della stessa e per evitare inconvenienti. Purnondimeno, fa presente che, se l'onorevole Romano dovesse insistere nel suo emendamento, il Governo darebbe il voto favorevole; però desidera che si consideri la eventualità di una qualcosa di natura eccezionale che potrebbe impedire l'articolazione della legge. Conclude, infine, ricordando che il comune deve apprestare non solo l'area, ma anche l'assistenza, per cui si deve escludere il guadagno del comune sul progetto, trattandosi di progetto tipo.

ROMANO GIUSEPPE fa rilevare che è norma generale pagare coloro che prestano un determinato servizio, per cui, se non si specifica che tale opera viene prestata gratuitamente da parte del comune, questi potrebbe avanzare richiesta anche minima di compensi. Pertanto dichiara di insistere nel suo emendamento.

ALESSI, *Presidente della Regione*, dopo aver fatto notare che altro è la prestazione del comune ed altro è la prestazione dell'Istituto autonomo delle case popolari, invita l'Assemblea, ed in special modo l'onorevole Romano, a considerare che il Comune ha uffici tecnici, un bilancio ed una espressione sociale e quindi, come contribuisce con la concessione della area edificabile, deve dare l'assistenza tecnica gratuitamente anche perchè questa è nel suo interesse avvenire. L'Istituto autonomo per le case popolari, invece, paga stipendi e commisura alle entrate le uscite, per cui, se alla chiusura di un esercizio venisse sovraccaricato della spesa derivante dalla vigilanza tecnica, non avrebbe come sopportare tale onere.

Propone, quindi, il seguente emendamento sostitutivo dell'emendamento Romano Giuseppe - Caltabiano:

« L'opera di assistenza dei comuni deve essere prestata gratuitamente. »

Tiene a far presente, però, che ha proposto tale emendamento per evitare quello presentato dagli onorevoli Romano e Caltabiano che peraltro non potrebbe accettare nemmeno come raccomandazione anche per il fatto che è contrario alla prima parte dell'articolo 8 già votato.

FRANCHINA, *relatore*, a nome della Commissione, dichiara di non accettare né l'emendamento proposto dal Governo né quello dello onorevole Romano Giuseppe.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento proposto dal Governo.

(*E' respinto*)

Pone ai voti l'emendamento Romano Giuseppe - Caltabiano.

(*E' respinto*)

Passa quindi al secondo comma dell'articolo 8.

ROMANO GIUSEPPE ricorda di avere presentato con l'onorevole Caltabiano, un emendamento al secondo comma, concernente la gestione degli alloggi. Fa presente, a tal uopo, che gli istituti autonomi per le case popolari, a parte il fatto che hanno già parecchi cespiti da amministrare, si vedrebbero costretti a mandare continuamente fuori sede i propri funzionari per potere accudire all'amministrazione di tali beni, dato che le case popolari, molto probabilmente, saranno costruite, per buona parte, nei piccoli centri. Ciò, a suo avviso, comporterà l'assorbimento dei proventi delle case da parte degli Istituti autonomi per le case popolari. Inoltre, ritiene che si debba affidare la gestione di tali costruzioni ai comuni non solo per valorizzarli, ma anche per rendere veramente autonomi i comuni, dato che questi sono gli enti più adatti ad amministrare i beni compresi nel loro territorio.

FRANCHINA, *relatore*, dichiara, a nome delle Commissioni, di essere contrario allo emendamento soppressivo Romano Giuseppe - Caltabiano, primo perchè si ritornerebbe al comma che è stato già votato, e poi anche perchè, nella stesura della legge, si è tenuto particolarmente conto dell'attrezzatura di cui è fornito l'Istituto per le case popolari. Se questo — come dice l'onorevole Romano — ha raggiunto già uno stato di « saturazione », potrà ampliare il suo organico e provvedere al carico derivantegli dalla gestione di cui trattasi.

Infatti, ritiene che l'affidare tale amministrazione ad altro ente potrebbe presentare dei pericoli di varia natura; per cui propone che — fermo restando il principio che la gestione resti all'Istituto delle case popolari — si affidi tale amministrazione ai comuni per quei posti ove l'Istituto stesso non può spostarsi.

RESTIVO, *Assessore alla finanza ed agli enti locali*, ritiene, anche a nome del Governo, che l'emendamento soppressivo non sia da accogliere anche dal punto di vista dell'economia. Infatti, a Palermo, per esempio, altro è affidare la gestione all'Istituto per le case popolari che è all'uopo attrezzato, altro è affidarla al Comune che dovrebbe creare appositi uffici e che si vedrebbe costretto, in conseguenza, a maggiorare il fitto delle case per bilanciare le spese d'impianto.

ROMANO GIUSEPPE obietta che la gestione dovrebbe essere prestata gratuitamente.

ALESSI, *Presidente della Regione*, afferma che non può essere gratuita.

PRESIDENTE, non avendo altri chiesto di parlare, pone ai voti l'emendamento suppresso Romano Giuseppe-Caltabiano.

(*E' respinto*)

Pone ai voti il secondo comma.

(*E' approvato*)

Pone, quindi, ai voti l'articolo 8, divenuto articolo 7, nel suo complesso.

(*E' approvato*)

Passa all'articolo 9, che diventa articolo 8:
« Il patrimonio è costituito:

- a) da un fondo di dotazione iniziale di lire 50.000.000 conferite dalla Regione;
- b) dagli eventuali conferimenti da parte di Enti pubblici e privati;
- c) dai beni che, a qualsiasi titolo, pervengono all'Ente.»

Poichè nessuno chiede di parlare, lo pone ai voti.

(*E' approvato*)

Passa all'articolo 10, che diventa articolo 9:

« In relazione alle finalità indicate all'articolo 2 è autorizzata la spesa di L. 6.000.000.000 da assegnarsi:

- per L. 2.000.000.000 nell'esercizio 1947-48;
- per L. 2.000.000.000 nell'esercizio 1948-49;
- per L. 1.000.000.000 nell'esercizio 1949-50;
- per L. 1.000.000.000 nell'esercizio 1950-51.

Detta somma è destinata a coprire, nella misura e secondo criteri da fissarsi dal Governo regionale, la quota del concorso della Regione nel costo di costruzione non coperto dal concorso dello Stato o da altri contributi.

Ove l'Ente ne faccia richiesta, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze, può autorizzare con suo decreto la utilizzazione degli stanziamenti di cui al primo comma del presente articolo per l'immediata attuazione dei programmi di lavoro, in attesa dei concorsi statali e degli altri mezzi provenienti dal definitivo finanziamento delle opere.

In tale caso l'erogazione avrà luogo per uguale importo di lavori debitamente accertati.»

Fa presente che l'onorevole Napoli ha proposto il seguente emendamento:

sostituire, nel secondo comma, alle parole: « dal concorso », le altre: « da concorsi ».

FRANCHINA, *relatore*, dichiara di accettare l'emendamento.

RESTIVO, *Assessore alla finanza ed agli enti locali*, propone a nome del Governo, il se-

guente emendamento sostitutivo della parte del primo comma, relativa allo stanziamento dei fondi nei diversi esercizi:

« due miliardi per l'esercizio 1948-49;
due miliardi per l'esercizio 1949-50;
un miliardo per l'esercizio 1950-51;
un miliardo per l'esercizio 1951-52».

Ricorda, infatti, che il disegno di legge fu presentato nell'aprile scorso e rileva che il piano di riparto degli stanziamenti, in esso previsto, non è più applicabile dal punto di vista tecnico, poichè non è possibile assumere un impegno di spesa, col conseguente stanziamento di fondi, relativamente ad un bilancio chiuso dal punto di vista contabile.

Peraltro, secondo il congegno stabilito nel comma di cui trattasi, le spese vengono effettuate col procedere della progettazione degli appalti e dei lavori in genere. Non sarebbe logico, quindi, tenere congelate delle somme, senza possibilità di renderle operanti in altri settori dell'attività produttiva regionale. Deve tenersi presente, infatti, che — come è precisato dallo stesso articolo — la somma stanziata deve intendersi quale contributo della Regione e che può essere utilizzata per le costruzioni, salvo rimborsi nel caso in cui concorrono lo Stato o altri contribuenti.

Ove si stabilisse, invece, un maggiore stanziamento per il primo esercizio, tale cifra potrebbe rimanere inutilizzata, non potendo essere spesa nel seguente esercizio, dato il tempo occorrente per l'appalto, la progettazione e l'inizio dei lavori.»

ROMANO GIUSEPPE, per ovviare all'inconveniente prospettato dall'Assessore alla finanza, propone di specificare che i sei miliardi saranno spesi in quattro esercizi a discrezione del Governo, nel senso che questo, dopo averne reso edotta l'Assemblea, disporrà di una somma per un determinato esercizio con una legge speciale.

ALESSI, *Presidente della Regione*, fa presente che si potrebbero dare i finanziamenti a richiesta dell'Ente e quando questo sarà pronto per dare inizio ai lavori.

FRANCHINA, *relatore*, ricorda che, in sede di commissione, nel timore che l'istituzione dell'Ente per le case ai lavoratori potesse determinare una remora alla pratica attuazione delle costruzioni, si profilò l'opportunità di uno stanziamento più cospicuo negli esercizi susseguenti. Si convenne, però, di stanziare maggiori somme negli esercizi 1947-48 e 1948-49, anche perché il contributo statale sull'edilizia popolare scade il 31 dicembre 1949.

RESTIVO, *Assessore alla finanza ed agli*

enti locali, chiarisce che la preoccupazione del Governo consisteva nel non congelare somme con forti stanziamenti nel primo esercizio, e così aveva formulato l'emendamento di cui ha già dato lettura; pur nondimeno pensa che la somma si possa distribuire in tre esercizi, iniziando con tre miliardi per il 1948-49, due miliardi per il 1949-50 ed 1 miliardo per il 1950-51.

Fa presente, inoltre, che la legge in questione appartiene a quella categoria di leggi che vengono prorogate per decenni, tanto più che con essa si stanzzano delle somme e nello stesso tempo si impegnano.

ALESSI, *Presidente della Regione*, precisa che non è la dizione della prima parte dello articolo che lo preoccupa, ma la seconda, in quanto la Corte dei conti potrebbe non registrare i decreti emessi dal Presidente della Regione circa l'utilizzazione degli stanziamenti.

PRESIDENTE, comunica che il Governo e le Commissioni riunite hanno concordato il seguente emendamento al primo comma:

« — per L. 3.000.000.000 nell'esercizio 1948-49;
— per L. 2.000.000.000 nell'esercizio 1949-50;
— per L. 1.000.000.000 nell'esercizio 1950-51. »

Lo pone ai voti.

(*E' approvato*)

Pone, quindi, ai voti l'emendamento Napoli al secondo comma.

(*E' approvato*)

Pone, infine, ai voti l'articolo 10, divenuto articolo 9, con le modifiche di cui agli emendamenti testé approvati.

(*E' approvato*)

Passa all'articolo 11, che diviene articolo 10:

« Il Governo della Regione è autorizzato a dare garanzia per i mutui che l'Ente potrà contrarre, ai sensi e nei limiti dell'ultimo capoverso dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 8 maggio 1947, n. 399, modificato dall'art. 1 del D. L. C. P. S. 22 dicembre 1947, n. 1600. »

FRANCHINA, *relatore*, a titolo personale, ne propone la soppressione, in quanto il decreto legislativo nazionale sull'edilizia popolare sancisce che, per la parte di spesa non coperta da contributi, lo Stato ha l'obbligo di pagare una quota di interessi e di garantire i mutui che si contraggono presso qualche ente finanziatore. Non vede, pertanto, il motivo di addossare alla Regione l'obbligo di tali garanzie.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*,

precisa che lo Stato concorre soltanto negli interessi senza dare alcuna garanzia.

FRANCHINA, *relatore*, replica che l'articolo 11 del disegno di legge in discussione, nella sua attuale formulazione, stabilisce un onere per la Regione, che potrebbe essere evitato, tranne che non intenda esprimere una riserva di garanzia nel caso in cui non intervenga lo Stato.

NAPOLI precisa che si vuol prevedere una garanzia da parte della Regione, nel caso in cui lo Stato non dia il contributo.

FRANCHINA, *relatore*, insiste nel suo emendamento soppressivo.

NAPOLI ricorda che, in sede di Commissioni riunite, si era profilata tale ipotesi, prevedendo che lo Stato non potesse pagare per mancanza di fondi; ma il problema che investe ora l'Assemblea è di vedere se il concetto espresso nell'articolo in questione è più o meno chiaro.

E' pacifico, infatti, che la Regione non ha l'interesse di surrogarsi allo Stato, ma che è prudente dare la garanzia nel caso in cui lo Stato non concorra al pagamento degli interessi dei mutui. Con tale dizione si dà la certezza che il contributo all'interesse del mutuo ci sarà in ogni caso.

Ritiene, quindi, che sia meglio mantenere l'articolo nel testo formulato dalle Commissioni.

FRANCHINA, *relatore*, obietta che sarebbe meglio precisare: « fermi restando gli obblighi dello Stato ».

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, propone la dizione: « fermi restando i contributi previsti dallo Stato.... la Regione garantisce ».

NAPOLI non concorda, perché si potrebbe pensare che la Regione non abbia fiducia nello Stato.

CASTROGIOVANNI, *Presidente delle Commissioni riunite*, rileva che la verità è che non si ha fiducia nello Stato.

FRANCHINA, *relatore*, crede che si stia studiando la maniera migliore per liberare lo Stato da tale onere.

GUARNACCIA, *Assessore alla pubblica istruzione*, ritiene assurdo che la Regione garantisca in luogo dello Stato; infatti, se questo per legge è obbligato al pagamento dei contributi, ciò rappresenta di per sé stesso una garanzia.

Ritiene, invece, che si debba garantire per tutto quanto non riguarda gli obblighi statali.

FRANCHINA, relatore, prima che il Governo esprima la sua opinione nel merito, desidera far presente che lo Stato, in base all'articolo di cui trattasi, potrebbe sentirsi esonerato dall'onere che gli deriva dal decreto legislativo nazionale sull'edilizia popolare. Infatti, altro è la ragione di diffidenza legittima manifestata dall'onorevole Castrogiovanni, altro è dare l'arma in mano al Governo centrale, nel senso che non deve più intendersi obbligato perchè la Regione stessa, con una sua legge, lo ha esonerato dall'obbligo della garanzia.

Prosegue rilevando che è necessario — nei casi in cui lo Stato non intervenga — che la Regione garantisca i mutui, ma senza che ciò sia specificato con una norma.

NAPOLI desidera conoscere dall'Assessore alla finanza la sua opinione in tale questione invero delicata, dato che la disposizione in questione può interpretarsi in diversi modi.

Ritiene, però, che si potrebbe, per ora, sostituire allo Stato la Regione, perchè è intendimento dell'Assemblea costruire le case, e così rendere operante la legge, salvo a fare una legge a parte, nel caso in cui lo Stato, per una ragione qualsiasi, si sottraesse all'obbligo del contributo.

Pertanto, ritiene che l'articolo di cui trattasi si possa sopprimere, con la riserva di fare una legge a parte, ove occorra.

RESTIVO, Assessore alla finanza ed agli enti locali, premesso che il problema non deve essere affrontato sul terreno giuridico, ma sul terreno politico, osserva che nell'esame dell'articolo 11 l'Assemblea ha dimenticato che l'articolo 7 già approvato sancisce che l'Ente si avvale di qualsiasi agevolazione già concessa dallo Stato. E' chiaro, quindi, che l'articolo 11 aggiunge qualcosa a quanto è stato già detto e sancito; lo spirito della legge, a suo avviso, deve essere riguardato nella sua finalità.

Osserva, peraltro, che si tratta della garanzia di una obbligazione. Infatti, se l'E. te contrarrà un mutuo per una sua finalità, questo non sarà coperto dalla garanzia della Regione; ma, se il mutuo sarà stato contratto per il raggiungimento di quelle finalità per cui lo Stato ha assunto l'onere di contribuire al pagamento degli interessi, non vi potrà essere dubbio che tale mutuo sarà garantito.

Questa, a suo avviso, è l'interpretazione che si deve dare all'articolo 11 nè crede che, giuridicamente, possa darsene altra più estensiva, che, peraltro, oltrepasserebbe i limiti di competenza dell'Assemblea.

FRANCHINA, relatore, ribadisce che la questione va attentamente esaminata, poichè lo Stato potrebbe sostenere che, mentre per lo articolo 7 la Regione si avvale di tutte le agevolazioni del decreto legislativo 8 maggio 1947, per l'articolo 11 è tenuta a garantire i mutui ed il pagamento delle quote di interessi.

Non ravvisa, pertanto, la necessità di sanare aprioristicamente che l'obbligazione deve essere garantita dalla Regione: tutt'al più — come ha giustamente suggerito l'onorevole Napoli — nel caso in cui si dovesse constatare, praticamente, la mancanza dell'intervento statale, il Governo regionale potrebbe, con un'apposita legge, garantire i mutui. E' chiaro, infatti, che, per la parte di spese non coperte dai contributi, vi è un ente finanziatore — sarà esso la Cassa deposito e prestiti o il Banco di Sicilia o la Cassa di risparmio — che deve provvedere, in quanto è a ciò autorizzato ed obbligato, ma è lo Stato che deve intervenire garantendo l'obbligazione e non la Regione.

RESTIVO, Assessore alla finanza ed agli enti locali, chiarisce che lo Stato ha assunto, nei confronti dell'edilizia popolare, l'impegno per un contributo nella misura del 50% del costo dell'immobile, oltre ad un contributo sugli interessi del mutuo che l'ente contrarrà per il residuo 50%. Però, le due obbligazioni non sono collegate. Infatti lo Stato procede a stanziamenti separati, per cui il diritto, da parte di chi costruisce case aventi determinate caratteristiche, è limitato dall'esistenza di stanziamenti in bilancio fatti a tale scopo.

Ritiene, pertanto, che l'unica preoccupazione possa consistere nel fatto che, a seguito di un complessivo assorbimento di fondi, non resti una disponibilità negli stanziamenti prestabiliti dallo Stato, mentre, peraltro, questo si dichiara disposto a venire incontro in sede di finanziamento. In tal caso, l'Ente per le case ai lavoratori non percepirebbe dallo Stato il 50% del costo delle costruzioni, ma avrebbe il contributo per il pagamento degli interessi del mutuo contratto, per il rimanente 50%, con un istituto finanziatore. Tale contributo, a suo avviso, è intrinsecamente una garanzia che lo Stato dà e che permette, nel contempo, di vincere le riottosità degli enti finanziatori in tema di mutui, per cui, se mai, tali enti potranno discutere in merito alla disponibilità dei fondi ed alla politica dell'impiego, ma non sulla garanzia.

Tuttavia, se l'Assemblea lo ritiene, potrà fare una legge con cui si autorizza tale garanzia, sotto il suggerimento di una realtà che potrà determinarsi ed in rapporto alla quale si stabilirà una prassi ed un orientamento.

PRESIDENTE pone ai voti la soppressione dell'articolo 11 proposta dall'onorevole Franchina.

(*Non è approvata*)

Pone ai voti l'articolo 11, divenuto articolo 10, nel testo elaborato dalle Commissioni riunite.

(*E' approvato*)

Passa all'articolo 12:

« Sino alla misura massima del 50% dello importo di lavori effettuati, e sempre che la residuale metà di tale importo sia già coperta da concorso dello Stato o di altri Enti, l'Ente ha facoltà di emettere, secondo norme da approvarsi con decreto dell'Assessore alle finanze, proprie obbligazioni fruttifere anche a premi, rimborsabili alla pari mediante sorteggio in conformità di appositi piani di ammortamento.

Tali obbligazioni sono garantite sussidiariamente dalla Regione e sono parificate a tutti gli effetti alle cartelle fondiarie.

Le obbligazioni stesse e gli eventuali premi sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o tributo, presente e futuro. »

MAJORANA propone di sopprimere le parole: « del 50% ».

RESTIVO, *Assessore alla finanza ed agli enti locali*, precisa che l'emissione di obbligazioni deve essere accompagnata dalla garanzia della restituzione dell'importo indicato nell'obbligazione stessa; garanzia, che è costituita dal 50% del valore della costruzione, poichè il rimanente 50% è dato dallo Stato sotto forma di contributo. E' necessario, però, precisare che il bene reale, che sta a garanzia dell'obbligazione, non è soggetto ad altro credito privilegiato, nei confronti dell'istituto finanziatore; il che può verificarsi soltanto fino al limite massimo del 50% del valore della costruzione per la quale il mutuo viene contrattato. Tale garanzia era opportunamente completata all'articolo 8 del progetto governativo — non accettato dalle Commissioni riunite —, il quale stabiliva che le obbligazioni fruttifere, anche a premi, erano rimborsabili alla pari, mediante sorteggio, in conformità di appositi piani di ammortamento e « tenendo conto dei rientri di capitale derivanti da riscatti anticipati degli immobili ».

Insiste, pertanto, per l'accoglimento di tale criterio, in modo da dare al possessore della obbligazione una garanzia reale. Infatti, nel caso di rientro di capitali, in luogo dell'immobile che costituiva la garanzia reale dell'obbligazione, resta la somma di denaro che rientra nella disponibilità finanziaria dell'ente e che

può essere destinata ad altro impiego od al rimborso dell'obbligazione stessa.

MAJORANA rileva che la limitazione della possibilità di contrarre mutui fino ad un massimo del 50% dell'importo dei lavori è basata sul contributo che lo Stato dovrebbe dare, ma che, di fatto, non darà, in quanto è stato pubblicamente dichiarato che l'intervento statale consisterebbe soltanto nel contribuire al pagamento degli interessi.

CASTROGIOVANNI, *Presidente delle Commissioni riunite*, nega che siano state fatte dichiarazioni in tal senso.

MAJORANA conclude, auspicando che la legge in discussione venga formulata in modo da potersi adattare alla situazione reale e non a quella presunta.

Presidenza del vice Presidente ROMANO GIUSEPPE

NAPOLI chiarisce che nel testo presentato dalla Commissione è stata soppressa la parte relativa alle garanzie costituite dai riscatti anticipati, al fine di riportare la dizione a quella usata nel testo del decreto legislativo nazionale, in modo che quest'ultimo non possa trovare alcun appiglio per rifiutarsi di contribuire.

FRANCHINA, *relatore*, premesso che non è stato presente alla riunione delle Commissioni durante la quale fu elaborato l'articolo 12, osserva che l'emissione di obbligazioni sino alla misura massima del 50% dell'importo dei lavori effettuati — e sempre che la residua metà sia già coperta dal concorso delle quote dell'ente — non può destare la preoccupazione manifestata dall'onorevole Majorana, perchè si possono emettere obbligazioni in quanto già c'è stata la parte del 50% coperta dallo Stato.

Ritiene, però, che il 50% sia stato preso ineleggibilmente quale riferimento, perchè se è preciso che la Regione concorre col 25% a fondo perduto, la quota di obbligazioni che può essere garantita non è più del 50%. Col 50% interviene lo Stato, col 25% la Regione, col rimanente 25% attraverso mutui garantiti, si debbono costruire le case in questione. La quota di riscatto, pertanto, sarà operata non già sul 50% garantito dallo Stato né sul 25% del contributo della Regione, bensì sul rimanente 25% che l'ente avrà dovuto raccogliere attraverso i mutui degli enti finanziatori. Pertanto, vi può essere una garanzia seria ed effettiva per le obbligazioni che si emetteranno soltanto sino alla concorrenza di tale 25%. La-

sciando, invece, immutata la dizione si rivoluzionerebbero tutte le leggi e si direbbe che il contributo della Regione è precario perchè deve essere rimborsato. Se, infatti, le obbligazioni dovessero essere garantite fino alla concorrenza del 50%, tanto varrebbe dire, se non esplicitamente, implicitamente, che il riscatto si può operare sul 50%, il che non è conforme né allo spirito dei proponenti del disegno di legge né a quello della Commissione, perchè questa ha posto come premessa la condizione particolare e disagiata di alcune categorie di lavoratori dell'Isola, per le quali le provvidenze legislative in campo nazionale sono inadeguate e verso le quali la Regione sente il bisogno di venire incontro con un contributo a fondo perduto.

Propone, pertanto, per una questione di evidente giustizia e perchè i sottoscrittori delle obbligazioni non siano tratti a credere che ci sia una garanzia sul 50% quando quella effettiva è sul 25%, che le obbligazioni possano essere emesse fino alla misura del 25%.

RESTIVO, *Assessore alla finanza ed agli enti locali*, obietta che, anzitutto, l'articolo 12 fissa, col 50%, un limite massimo. Osserva, quindi, che l'onorevole Franchina si è riferito ad una percentuale che è negli intenti e nei voti del Governo di realizzare e cioè la percentuale di un 75% di contributi a favore del lavoratore e di un 25% da ammortizzarsi attraverso il pagamento degli affitti o attraverso provvidenze non previste nel provvedimento legislativo. Lo stesso articolo 10, però, ammette, in definitiva, nell'ambito di tale obiettivo finale, una elasticità, e nella specie bisogna ritenerc che, almeno in una prima fase, secondo norme da emanare e secondo autorizzazione speciale, l'ente dovrà procacciarsi del denaro, oltre i proventi della Regione, nello ambito del 50%. Secondo tale ipotesi, che costituisce lo sfondo del provvedimento non si dovrà necessariamente procacciare il denaro necessario, ma questo potrà essere ricercato.

FRANCHINA, *relatore*, osserva che non vi è, in proposito, alcuna garanzia e che verrebbe preclusa la materia del riscatto.

RESTIVO, *Assessore alla finanza ed agli enti locali*, chiarisce che nell'articolo 10 viene indicato l'indirizzo che deve essere seguito nell'impiego di tali somme, ma che non si precisa l'aliquota perchè, nella fase attuale, non si è ritenuto di poterlo fare. D'altro canto, poichè lo stesso articolo 10 prevede che l'ente faccia funzionare i suoi fondi come anticipo del contributo dello Stato — previsione, di cui si terrà conto nelle norme che regoleranno l'amministrazione delle obbligazioni — si può pre-

supporre che l'ente dovrà procacciarsi attraverso mutui una somma, che potrà elevarsi sino al 50%, ma che non potrà oltrepassare tale limite anche per ragioni tecniche.

Mediante l'articolo 12, poi, si vuole far sì che l'ente possa avere, anche attraverso emissione di obbligazione, la facoltà che ha nei confronti dei vari istituti finanziatori, ciò che potrebbe rappresentare un rastrellamento del denaro a costo inferiore. Ritiene, pertanto, che le parole «sino alla misura massima del 50%» debbano essere mantenute. E', infatti, evidente che si terrà conto della situazione particolare nelle norme che devono essere appositamente dettate per fissare un piano per l'emissione delle singole serie di obbligazione. Non si devono, infatti, fare emissioni di obbligazioni secondo lo schema generale già delineato dal fondamento della legge, ma secondo le varie situazioni particolari che potranno verificarsi e, piuttosto, insisterebbe proprio per riaffermare il principio che tali norme devono riflettere una garanzia completa e un obbligo da parte del possessore dell'obbligazione.

Concludendo, insiste per l'inclusione dello inciso di cui all'articolo 8 del testo governativo, col quale si sottolinea appunto la necessità che le obbligazioni abbiano costantemente la loro copertura.

Presidenza del Presidente CIPOLLA.

FRANCHINA, *relatore*, premesso che la Commissione lo incarica di riferire che è di accordo per il mantenimento del testo del progetto di legge, respingendo l'inclusione dello inciso, che ritiene sia materia di regolamentazione, osserva, a titolo personale, che stabilendo fin da ora una misura massima, nella emissione delle obbligazioni, fino al 50%, si preclude la via, in materia di regolamentazione, di potere stabilire quale sia la quota di riscontro inferiore al 50%. Se è vero, infatti, che nell'articolo 10 non si fissa tassativamente la quota di contributo a fondo perduto da parte della Regione, nella relazione del Governo e in tutti i dibattiti è affiorato, in maniera inequivocabile, che la Regione intende contribuire a fondo perduto. Ritiene, pertanto, che fissando l'emissione delle obbligazioni fino alla concorrenza del 50% si stabilisce che la Regione possa operare un riscontro inferiore a tale misura, ciò che fa sì che venga tradito tutto lo spirito della legge.

RESTIVO, *Assessore alla finanza ed agli enti locali*, fa notare che è chiaramente specificato che i 6 miliardi stanziati dalla Regione saranno destinati in favore dei lavoratori perchè questi diventeranno proprietari delle case e che non è precisata quale sarà l'aliquota me-

diantre la quale interverrà lo Stato perché questa non può essere ancora conosciuta. Si può, però, prevedere che tale contributo sarà inferiore a quello della Regione e, pertanto, le obbligazioni non saranno un sovrappiù, ma un elemento integrante della deficienza statale.

CASTROGIOVANNI, *Presidente delle Commissioni riunite*, dichiara che le Commissioni sono d'accordo per il mantenimento dell'articolo.

PRESIDENTE chiede all'onorevole Restivo se insiste nella tesi da lui sostenuta circa l'inclusione dell'inciso di cui all'articolo 8 del testo governativo.

NAPOLI osserva che di tale criterio potrà essere tenuto conto nel regolamento.

RESTIVO, *Assessore alla finanza ed agli enti locali*, non insiste; invita, però, l'Assemblea a prendere atto del suggerimento dell'onorevole Napoli.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Majorana.

(*E' respinto*)

Pone ai voti l'articolo 12, divenuto articolo 11.

(*E' approvato*)

Passa all'articolo 13, che diviene articolo 12.

« Gli atti pubblici anche riguardanti mutui, ed i contratti in genere dall'Ente sono registrati con la tassa fissa. »

Sono inoltre godute dall'Ente le seguenti agevolazioni fiscali:

a) l'esenzione da ogni imposta e tassa ipotecaria anche per le riduzioni o cancellazioni;

b) l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sugli interessi dei mutui contratti;

c) l'esenzione dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata per gli acquisti di cose oggetto delle costruzioni.

Tutti gli atti comunque inerenti all'accordo dei lavori, comprese le cessioni, ad Istituti bancari, di crediti, dell'Ente verso lo Stato o la Regione o imprese appaltatrici verso l'Ente, scontano la tassa fissa di registro.

Gli immobili costruiti dall'Ente sono esenti da tributi fondiari e relative sovraimposte per la durata di anni 25 decorrenti dalla dichiarazione di abitabilità. »

MAJORANA osserva che la dizione della lettera c) è infelice e propone di sostituirla con quella corrispondente nel testo governativo.

RESTIVO, *Assessore alla finanza ed agli enti locali*, fa notare che non soltanto la dizione, ma anche lo spirito dei due testi è diverso.

CASTROGIOVANNI, *Presidente delle Commissioni riunite*, insiste a nome delle Commissioni affinché venga mantenuto il testo da queste proposto e fa notare che la dizione è stata consigliata dai tecnici.

MAJORANA ritira la proposta fatta.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 13 divenuto articolo 12.

(*E' approvato*)

Passa all'articolo 14, che diviene articolo 13:

« L'Ente è amministrato da un Consiglio nominato con decreto del Presidente della Regione e così composto:

a) da un Presidente e un Vice Presidente;

b) da due ingegneri o architetti scelti su terne proposte dagli Ordini professionali;

c) da due componenti scelti su terne proposte dagli Enti finanziatori;

d) da tre componenti in rappresentanza delle categorie dei lavoratori dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, da scegliersi su terne proposte dalle rispettive organizzazioni di categoria.

Il Consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. »

Comunica che l'onorevole Napoli ha presentato il seguente emendamento:

aggiungere alla lettera b), dopo la parola: « professionali » le parole: « in proporzione del numero degli iscritti. »

Chiede all'onorevole Napoli se insiste nel suo emendamento.

NAPOLI insiste perchè la dizione del testo si riferisce ad ingegneri ed architetti che non hanno un ordine regionale.

CASTROGIOVANNI, *Presidente delle Commissioni riunite*, fa notare che è imminente la costituzione del collegio regionale degli ingegneri.

NAPOLI ritira l'emendamento proposto.

MAJORANA chiede che il Governo esprima la sua opinione sulla composizione del Consiglio di amministrazione. A suo avviso, questa non dà molte garanzie perchè mancano, ad esempio, i componenti nominati dall'Assessore alla finanza e da quello ai lavori pubblici.

RESTIVO, *Assessore alla finanza ed agli enti locali*, fa notare all'onorevole Majorana che bisogna contemperare l'esigenza di una rappresentanza dei vari tecnicismi nel Consiglio di amministrazione, con la necessità di non creare organismi amministrativi plenari. Pertanto, la proposta delle Commissioni, di creare un Consiglio di amministrazione com-

posto da nove membri, deve essere ritenuta ottima. Per quanto riguarda la qualità di tali nove componenti, fa notare che le Commissioni hanno seguito un criterio analogo a quello che ha animato il rilievo dell'onorevole Majorana, perché sono stati raggruppati in tre categorie — di cui una composta proprio da tecnici delle costruzioni — e saranno determinati dal Presidente della Regione, il quale li sceglierà da terne che saranno proposte dagli ingegneri e dagli enti finanziatori; ciò che costituisce una garanzia circa il perseguitamento delle finalità sociali. Il Governo e gli organismi designati dovranno, pertanto, tenere conto di tale criterio.

D'ANTONI, *Assessore ai trasporti, alle comunicazioni ed alle attività marinare*, stima utile inserire alla lettera d), dopo le parole: « dei lavoratori dell'agricoltura », le parole: « e della pesca » perché i pescatori non rientrano né nella categoria dei lavoratori della industria né in quella dei commercianti.

BONFIGLIO fa notare che rientrano nella categoria dei lavoratori dell'industria.

D'ANTONI, *Assessore ai trasporti, alle comunicazioni ed alle attività marinare*, obietta che ciò non corrisponde alla realtà, tanto che presso il Governo centrale l'attività della pesca è di competenza della Marina mercantile.

BONFIGLIO osserva che, nel caso in questione, si tratta di inquadramento sindacale.

CUFFARO ricorda che nell'articolo 3 è fatta speciale menzione dei pescatori.

NAPOLI chiarisce che, in sede di Commissioni, la questione relativa alle case per i pescatori è stata esaminata, dietro suggerimento dell'onorevole Giganti Ines, per parecchie sedute, e che questi sono stati menzionati nello articolo 3 dove sono state indicate quali categorie di lavoratori hanno diritto alle assegnazioni. L'articolo in questione, invece, contempla la composizione del Consiglio di amministrazione e si è stabilito che ne devono fare parte i rappresentanti delle tre grandi branche del lavoro: agricoltura, industria e commercio. Da tale punto di vista non vi è dubbio che la pesca, sotto qualsiasi forma di organizzazione, non può essere compresa che nell'industria.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 14, diventato articolo 13.

(*E' approvato*)

Passa all'articolo 15, che diviene articolo 14:

« E' costituito presso l'Ente un Collegio di sindaci composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Essi sono nominati con decreto dell'Assessore regionale alle finanze.

La designazione di uno dei sindaci effettivi e di uno dei supplenti è devoluta al Ministro dei lavori pubblici.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.»

Lo pone ai voti.

(*E' approvato*)

Passa all'articolo 16, che diviene articolo 15:

« Il Governo della Regione vigila l'attività dell'Ente.

Ove dovessero ricorrere giustificati motivi il Presidente della Regione, sentiti gli Assessori ai lavori pubblici, alle finanze ed al lavoro, può sciogliere il Consiglio di amministrazione ed affidare l'amministrazione straordinaria ad un Commissario.

Entro tre mesi da tale nomina il Consiglio di Amministrazione deve essere ricostituito.»

Lo pone ai voti.

(*E' approvato*)

Comunica che l'onorevole Drago ha presentato il seguente articolo aggiuntivo che prenderebbe il numero 16:

« Il Governo della Regione, quando l'Ente avrà esaurito i compiti essenziali per i quali è stato istituito, predisporrà provvedimenti legislativi per procedere allo scioglimento dello Ente ed al trasferimento del relativo patrimonio alla Regione.»

CASTROGIOVANNI, *Presidente delle Commissioni riunite*, dichiara di accettarlo.

RESTIVO, *Assessore alla finanza ed agli enti locali*, osserva che l'articolo in questione è non soltanto superfluo, ma pericoloso perché l'Assemblea rimette alla valutazione del Governo un elemento di estrema delicatezza, quale il momento in cui l'Ente ha conseguito i suoi fini. Dichiara, pertanto, di essere contrario.

PRESIDENTE chiarisce che il Governo avrà soltanto il compito di predisporre i provvedimenti legislativi.

RESTIVO, *Assessore alla finanza ed agli enti locali*, accetta l'articolo proposto.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo aggiuntivo Drago, che prende il numero 16.

(*E' approvato*)

Passa all'articolo 17:

« Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Regione presenterà all'Assemblea per la sua approvazione il regolamento della presente legge e lo Statuto dell'Ente conforme alla finalità ed alle nor-

me in questa legge contenute e col quale saranno regolate le modalità dell'assegnazione degli alloggi.»

MAJORANA è contrario allo spirito dell'articolo perchè, a suo avviso, tanto il regolamento quanto lo statuto dell'Ente dovranno essere emanati dal Governo con decreto governativo.

ROMANO GIUSEPPE concorda con l'onorevole Majorana. L'Assemblea, infatti, non ha il potere di sindacare l'opera del Governo in tema di regolamento perchè il potere regolamentare è dato, per prassi legislativa e per diritto costituzionale, a quest'ultimo.

RESTIVO, *Assessore alla finanza ed agli enti locali*, fa notare che l'articolo in questione comporta una innovazione radicale e suscettibile, sotto alcuni riflessi, di inconvenienti. Se, infatti, si vogliono effettivamente dare all'Assemblea le funzioni legislative, non soltanto nella solennità dei testi ma anche nella concretezza dei provvedimenti che saranno emanati, bisogna far sì che questa non venga sovraccaricata di funzioni che, d'altra canto, appartengono, costituzionalmente, all'esecutivo e che sono sottoposte al vaglio, alla approvazione ed alle critiche politiche dell'Assemblea da un punto di vista che non deve essere strutturale e giuridico. L'Assemblea, infatti, non può togliere all'organo esecutivo una funzione che gli è propria anche perchè, praticamente, in sede di regolamento potrebbe varcare i confini della legge e quindi attribuire al provvedimento in questione un carattere di precarietà che non darebbe certezza al diritto regionale.

PRESIDENTE ricorda che lo Statuto regionale, all'ultimo comma dell'articolo 12, stabilisce che: « i regolamenti per l'esecuzione delle leggi dell'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale. »

BONFIGLIO a titolo personale concorda con l'onorevole Restivo perchè il potere esecutivo è autorizzato ad emanare i regolamenti e l'Assemblea può soltanto esercitare il suo controllo politico su questi ultimi.

NAPOLI chiarisce che la Commissione è incorsa nell'errore di proporre che il regolamento venga sottoposto, per la sua approvazione, all'Assemblea, nell'intento di dare maggiore solennità alla legge in questione.

Dichiara, quindi, di essere favorevole alla soppressione di tale punto ma che, a suo avviso, dovrebbe essere mantenuto quanto si propone circa lo statuto, perchè ne risulterebbe una maggiore solennità.

RESTIVO, *Assessore alla finanza ed agli*

enti locali, propone il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo 17:

« Entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Governo della Regione emanerà il regolamento per l'esecuzione della presente legge e lo Statuto dell'Ente. »

MAJORANA lo accetta, a nome delle Commissioni riunite.

PRESIDENTE, pone ai voti l'emendamento sostitutivo Restivo.

(*E' approvato*)

Passa all'articolo 18:

« L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare al bilancio le variazioni occorrenti all'attuazione della presente legge. »

Lo pone ai voti.

(*E' approvato*)

Passa all'articolo 19:

« La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione. »

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. »

Comunica che l'onorevole Napoli ha presentato il seguente emendamento:

aggiungere, al primo comma, le parole: « ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. »

NAPOLI dichiara di ritirare l'emendamento proposto.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 19.

(*E' approvato*)

ROMANO GIUSEPPE in sede di coordinamento propone, per una più chiara interpretazione degli ultimi due commi dell'articolo 3 e perchè non si confonda il diritto con la facoltà di concessione degli alloggi alle vedove ed agli orfani, il seguente emendamento:

sostituire, agli ultimi due commi dell'articolo 3, il seguente: « Detti alloggi possono essere assegnati anche alle vedove non passate a nuove nozze ed agli orfani non emancipati dei lavoratori di cui al comma precedente. »

NAPOLI lo accetta a nome delle Commissioni riunite.

RESTIVO, *Assessore alla finanza ed agli enti locali*, premesso che la dizione degli ultimi due commi dell'articolo 3, pur non essendo molto felice, potrebbe facilmente essere interpretata secondo il criterio espresso dall'onorevole Romano Giuseppe; accetta l'emendamento proposto da quest'ultimo.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Romano Giuseppe all'articolo 3.

(È approvato)

Comunica che, data la mancanza del numero legale, il disegno di legge sarà votato nel suo complesso per scrutinio segreto all'inizio della seduta successiva.

La seduta termina alle ore 13,15

La seduta è rinviata alle ore 17 con l'ordine del giorno già comunicato nella precedente seduta pomeridiana.

TIPOGRAFIA S. PEZZINO E F. - PALERMO